



Provincia di Sassari

SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI - AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST

DETERMINAZIONE N° 31 del 05/01/2017

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., PER LA VARIANTE ALLA ZONA DI ESPANSIONE C2 DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS.

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo n. 152/2006”;
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- la Legge Regionale 12 giugno 2006 n.9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” ed in particolare l'art. 49, modificato con L.R. 5 marzo 2008 n. 3, che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello, comunale, sub-provinciale e provinciale;
- la Deliberazione di G.R. n. 34/33 del 7.8.2012 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008; la Legge Regionale 22 dicembre 1989 n. 45 e s.m.i., recante “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale”;
- la Legge Regionale 23 aprile 2015 n. 8 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”;
-

VISTE le Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 del 14/12/2010;

VISTO il punto 2.2.1 delle Linee Guida su citate che richiamano i casi di esclusione dall'avvio delle procedure di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;

VISTA la Delibera della Giunta Provinciale n. 62 del 08/04/2008 che attribuisce al Settore VIII – Ambiente e Agricoltura (ora Settore V Servizi Tecnologici, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest) le funzioni conferite dalla L.R. n. 9/2006 in materia di Valutazione Ambientale Strategica, con particolare riferimento all'art. 49 della su indicata L.R.;

CONSIDERATA la nota del Comune di Villanova Monteleone, prot. n. 7056 del 02.11.2016 (acclarata al ns. protocollo n. 39694 del 08.11.2016) con la quale si avvia la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., della Variante alla zona di espansione C2 del Piano Urbanistico Comunale;

DATO ATTO che:

- con la medesima nota su citata, sono stati trasmessi, in formato digitale e cartaceo il Rapporto preliminare e gli allegati ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- in collaborazione con il Comune di Villanova Monteleone sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale;
- con nota prot. n. 41056 del 15.11.2016 l'Autorità Competente ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale il documento preliminare al fine di acquisirne il parere di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il rapporto preliminare rispetta i principali contenuti descritti nell'allegato I alla parte II del Dlgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è pervenuto il seguente parere:

- nota prot. n. 39647 del 15.12.2016 (ns. prot. n. 46353 del 15.12.2016) dell'ARPAS – Dipartimento di Sassari e Gallura, che ritiene il consumo di suolo non giustificato dalle motivazioni alla base della variante urbanistica ed inoltre reputa opportuna una analisi di sostenibilità sull'ipotesi di crescita urbana, anche se limitata, valutando gli impatti su tutte le matrici ambientali ;

PRESO ATTO che oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è pervenuto il seguente parere:

- nota prot. n. 50757 del 16.12.2016 (ns. prot. n. 46474 del 16.12.2016) dell'Assessorato Lavori Pubblici – Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari, che dichiara di non avere competenze al rilascio di autorizzazioni o pareri, fatte salve le competenze ai sensi dell'art. 2 della L. 64/74 e/o ai sensi del R.D. 523/1904 ;

CONSIDERATO che non sono pervenuti altri pareri da parte dei Soggetti con Competenza Ambientale consultati;

VISTO il verbale istruttorio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, eseguita in coerenza con i contenuti di cui l'All. I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, e redatto dal Servizio Valutazioni Ambientali, A.I.A., Opere Idrauliche che consente di affermare che per la variante in oggetto non è necessaria l'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

CONSIDERATO che l'area di interesse della variante in oggetto:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- riguarda la traslazione e riallocazione di aree standard ed interventi costruttivi in lotti interclusi;
- pur essendo la VAS ed in maggior misura, la verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., diretta applicazione del principio di precauzione, essa deve comunque rispondere al principio di proporzionalità, pertanto non vanno sottoposti a valutazione gli effetti ambientali *tout court* ma vanno valutati gli effetti che, seppure potenziali e non ancora in atto, siano significativi rispetto all'ambiente;

ATTESTATA la regolarità tecnica delle presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-Bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 107 del T.U.EE.LL. n. 267/00 sulle Funzioni e responsabilità della dirigenza;

DETERMINA

1. di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la Variante alla zona di espansione C2 del Piano Urbanistico Comunale di Villanova Monteleone, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere richiesta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del DLgs n. 42/2004 al competente Ufficio Tutela del Paesaggio, corredato della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica, così come previsto dal D.P.C.M. del 12 dicembre 2005;
- dovrà essere richiesta autorizzazione per il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/23 e n. 1126/26, per quanto di competenza, ai servizi competenti il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA) e la Provincia di Sassari;
- si raccomanda di adottare, in via preventiva, tutte le misure utili ad evitare il verificarsi di impatti sulla biocenosi tutelata dal SIC ITB 020041 "Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marrangiu e Porto Tangone;
- si raccomanda l'utilizzo di fonti di approvvigionamento energetico sostenibile e di materiali e tecniche di costruzione finalizzate alla realizzazione di strutture a basso consumo energetico;
- mitigare gli impatti percettivo/visivi degli edifici che si prevede di realizzare, con la creazione di fasce di verde utilizzando esclusivamente essenze autoctone nella piantumazione del verde adottando un indice di piantumazione adeguato secondo le tecniche forestali riferite alle varie essenze utilizzate;
- ridurre al minimo indispensabile le superfici permeabili, garantendo per le superfici pedonali, carrabili e i parcheggi, la permeabilità tramite l'utilizzo di pavimentazione di tipo drenante su opportuno sottofondo e con sistema di raccolta delle acque percolanti;
- applicare la normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici, favorendo soluzioni costruttive che consentano il contenimento dei consumi energetici (es. pareti e tetti ventilati limitano i consumi per la climatizzazione estiva; una accorta progettazione dell'illuminazione degli ambienti interni che favorisca l'illuminazione naturale, riduce il consumo di energia elettrica, etc.);

- provvedere a mitigare l'inquinamento luminoso minimizzando la dispersione diretta di luce da parte degli apparecchi di illuminazione al di fuori delle aree da illuminare, utilizzando sorgenti adeguate all'illuminazione di strade e parcheggi (es. lampade al sodio ad alta pressione), evitando che la luce vada verso l'alto oltre la linea d'orizzonte utilizzando la giusta inclinazione e se necessario opportune schermature;
- adottare misure di risparmio idrico quali aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti recupero acque piovane per usi compatibili tramite realizzazione di appositi sistemi di raccolta e trattamento per l'irrigazione delle aree verdi;
- i rifiuti generati dovranno essere opportunamente separati a seconda della classe, come previsto dal Dlgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e debitamente riciclati o inviati a impianti di smaltimento autorizzati;
- ottimizzare l'organizzazione del cantiere riducendo per quanto possibile i movimenti di automezzi e macchinari, garantire inoltre la perfetta funzionalità di tutte le macchine ed apparecchiature di cantiere in modo da minimizzare le emissioni anomale di gas e la produzione di vibrazioni e rumori;
- effettuare tutti i lavori con modalità tali da limitare al minimo sollevamento ed emissione di polveri, prevedere comunque adeguati sistemi di contenimento e in caso di necessità effettuare bagnature del suolo e delle zone di lavoro;
- adottare ogni tecnica idonea a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, in particolare, il lavaggio e la manutenzione periodica dei mezzi, se eseguita in cantiere, dovrà avvenire in aree appositamente attrezzate per impedire svernamenti di sostanze inquinanti; nel caso dovessero verificarsi accidentalmente si dovrà intervenire secondo quanto previsto dall'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e

2. di allegare alla presente determinazione la relazione istruttoria alla base del provvedimento e parte integrante di esso;

3. che il Comune di Villanova Monteleone adotti, in via preventiva, tutte le misure utili ad evitare il verificarsi di impatti sull'avifauna sottoposta a tutela;

4. di dare atto che il presente provvedimento di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante alla zona di espansione C2 del Piano Urbanistico Comunale di Villanova Monteleone è vincolato al permanere delle linee di indirizzo ed alle previsioni del Piano così come contenute negli elaborati presentati. Eventuali modifiche apportate al Piano in sede di approvazione definitiva che determinano un cambiamento alle previsioni e alle linee di indirizzo di Piano o che possano creare impatti sulle componenti esaminate nel Rapporto Preliminare, determinerà l'avvio di un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;

5. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere, nulla osta o autorizzazione prevista dalle norme vigenti;

6. di trasmettere la presente Determinazione al Comune di Villanova Monteleone, al Servizio Valutazione Impatti (SVA) della R.A.S., all'ARPAS;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Provincia;

8. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro i termini di 60 gg dalla fine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla medesima data;

9. di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza alla Segreteria Generale e per conoscenza, esclusivamente mediante utilizzo della piattaforma informatica, al Signor Amministratore Straordinario disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio della Provincia.

Il Dirigente
Ing. Antonio Zara